

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Nella Scuola Primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione. L'alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi), unita ad una valutazione negativa del comportamento.

La decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva deve essere assunta all'unanimità.

L'ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a sei decimi in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

Nella Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato gli alunni che

- hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- non sono incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998);
- abbiano partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (esclusivamente per gli alunni delle classi terze).

Inoltre, in ottemperanza alla Circolare Ministeriale n°1865 del 10/10/2017, vengono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato anche gli alunni a cui sia stata attribuita una valutazione inferiore a sei decimi fino a un massimo di quattro discipline.

I Consigli di Classe, per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tengono conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento del curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- d) del grado di conseguimento del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento Interno d'Istituto);
- e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
- f) del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
- g) della possibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l'alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva);

h) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la valutazione complessiva dell'alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti, motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono portati a sei decimi, e delibera l'ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o all'esame di Stato. La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con valutazione definitiva di insufficiente quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, formulato all'unanimità o a maggioranza, dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell'alunno, il livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, previsti per l'ammissione alla classe successiva.

La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe in uno dei seguenti casi:

- quando l'alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti;
- quando l'alunno presenta insufficienze gravi in almeno cinque discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la frequenza della classe successiva, accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e all'attività didattica.